



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED], avente a oggetto "risarcimento
danni", riservata in decisione all'udienza del 18/11/2015

TRA

[REDACTED] cod. fisc. [REDACTED], residente
in Casoria (NA) alla [REDACTED], elett.te domiciliato in Napoli
alla Piazza G. Bovio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,
andreagaudino@avvocatinapoli.legalmail.it;

ATTORE

E

AIR FRANCE ITALIA S.A., in persona del legale rapp.te p.t., p.iva
01055861007, con sede in Roma alla via Sardegna n. 40, afadmin@
pec.afkl.it;

CONVENUTA, CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da atti di causa, che si intendono integralmente
richiamati e trascritti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3/02/15, [REDACTED]
[REDACTED] conveniva in giudizio la Air France Italia S.A. per sentir,
previa declaratoria di responsabilità, condannare la compagnia aerea al
pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 5.200,00, a

titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, per il ritardo dei voli Napoli Capodichino / New York JFK Airport, andata e ritorno, con partenza il 31/12/14 e ritorno il 5/1/15 e per la variazione del luogo di destinazione del volo di ritorno.

In prosieguo, la causa veniva scardinata dal ruolo della dott.ssa Fiorenza, trasferita ad altro ufficio giudiziario, e assegnata allo scrivente.

Occorre premettere che, in conformità al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è omesso lo svolgimento del processo.

La domanda è fondata e va accolta sia pur nei limiti di seguito indicati. E' opportuno rilevare che la fattispecie dedotta in giudizio trae spunto dall'acquisto di due biglietti aerei a/r per la tratta Napoli Capodichino / New York JFK Airport, con partenza da Napoli per il giorno 31/12/14 alle ore 7,25 e arrivo a New York alle ore 16,38, e ritorno da New York il giorno 5/01/15 alle ore 19,15 e arrivo a Napoli il 6/01/15 alle ore 12,00, per un esborso complessivo di €. 1.290,76. In particolare, il volo di andata prevedeva la partenza da Napoli alle ore 7,25 e l'arrivo a Roma alle ore 8,10, la successiva partenza da Roma alle ore 9,50 e l'arrivo a Nizza alle ore 11,00 nonché la partenza da Nizza alle ore 13,10 e l'arrivo a New York alle ore 16,38, mentre il volo di ritorno prevedeva la partenza da New York alle ore 19,15 del giorno 5/01/15 e l'arrivo a Parigi alle ore 8,30 del giorno successivo e la partenza da tale scalo alle ore 9,45 e arrivo a Napoli alle ore 12,00.

Deduceva inoltre l'istante che il volo d'andata accumulava un ritardo complessivo di otto ore, giungendo a destinazione solo alle ore 0,30 del 1/01/15, mentre il volo di ritorno, partito anch'esso in ritardo, faceva scalo a Parigi e invece di proseguire per Napoli veniva smistato verso Roma Fiumicino, senza mai pervenire alla destinazione finale di Napoli - Capodichino.

Orbene deve ritenersi che, trattandosi di volo internazionale, la vicenda per cui è lite va ricondotta nel campo d'applicazione della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, recepita nel nostro ordinamento interno con la legge di ratifica n. 12 del 10/01/2004, oltre che del Regolamento 261/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 11/02/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

In primis, va chiarito che può essere esaminata soltanto la posizione di [REDACTED] in quanto, in virtù dell'art. 81 c.p.c., *nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*.

Va affermata quindi la carenza di legittimazione ad agire di [REDACTED] in ordine alla pretesa risarcitoria di [REDACTED], quale altra acquirente dei medesimi biglietti aerei.

Invero, il difetto di legitimatio ad causam, configurandosi come una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 15759/14).

Passando al merito, è pacifico, sulla scorta della ricevuta di pagamento versata in atti, che [REDACTED] acquistava il biglietto aereo n. 0572356334167 per l'importo di €. 645,38, relativo alla tratta Napoli Capodichino - New York JFK Airport, andata e ritorno.

Del pari, come emerge con palmare evidenza dalle carte d'imbarco e comunicazione dell'Air France datata 5/01/15 versate in atti nonché dalla deposizione del teste escusso, non può revocarsi in dubbio che l'itinerario aereo previsto non veniva rispettato, sia in relazione al volo di andata che a quello di ritorno.

In particolare, in riferimento all'itinerario di andata, il volo accumulava circa otto ore di ritardo, in quanto, dovendo arrivare alle ore 16,38 del

31/12/14, giungeva a destinazione soltanto alle ore 0,30 del giorno successivo.

Invece, in relazione al volo di ritorno risulta accertato che, oltre al ritardo, non veniva rispettato neanche lo scalo di destinazione finale di Napoli - Capodichino, terminando il volo a Roma Fiumicino, il che costringeva [REDACTED] ad acquistare i biglietti di altri mezzi di trasporto per far rientro a Napoli.

Orbene, alla stregua delle risultanze istruttorie, deve essere affermata la responsabilità contrattuale della Air France Italia S.A., ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, recepita con la legge di ratifica n. 12 del 10/01/2004, con conseguente diritto di [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni ex art. 22 della citata convenzione e artt. 5 - 6 - 7 del citato Regolamento Comunitario n. 261/04.

Invero la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 23 ottobre 2012, resa nelle cause riunite C 581/10 - 629/10, ha affermato: *"Gli articoli 5 - 6 - 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto, al pari dei passeggeri di voli cancellati, a una compensazione pecuniaria in forza di detto regolamento quando, a causa del ritardo di siffatti voli, subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo."*

In buona sostanza, la Corte Europea ha posto sullo stesso piano le diverse ipotesi di cancellazione e di prolungato ritardo del volo, in quanto entrambe determinano per il passeggero una *perdita di tempo*, qualificabile come un disagio irreversibile e oggettivo, che procura un danno risarcibile unicamente attraverso la compensazione pecuniaria.

Deve ritenersi quindi che, nel caso di specie, essendosi realizzata la situazione di ritardo assimilabile a quella di cancellazione sia in ordine al volo di andata che a quello di ritorno, trova applicazione l'art. 7, del citato Regolamento CE.

Tale disposizione recita testualmente: *"1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo."*

Orbene, sulla scorta di tale norma deve ritenersi che, ai fini del calcolo del ritardo, in riferimento al volo di andata, va considerata la tratta Parigi / New York, con il riconoscimento della somma di €. 600,00, laddove, in relazione al volo di ritorno, va valutata la distanza Parigi - Napoli, inferiore a 1500 km, con conseguente riconoscimento della somma di €. 200,00, per un totale complessivo di €. 800,00.

A tale somma va aggiunto l'ulteriore importo di €. 57,00, corrisposto dall'istante per l'acquisto dei biglietti ferroviari necessari per spostarsi da Roma a Napoli.

Alcuna altra voce di danno va liquidata in favore di [REDACTED] per mancanza di prova al riguardo.

In proposito la S.C. ha chiarito: *"In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l'art. 1218 c. c.,*

che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno.” (Cass. 21140/07)

In particolare, nel caso in esame, non si ravvisa alcun riscontro della impossibilità di usufruire del soggiorno presso l'albergo di New York, prenotato per la notte del 31/12/14 - 1/01/15, essendo l'istante giunto nel luogo di destinazione, sia pur in ritardo, alle ore 0,30 circa del 1/01/15, né tanto meno di altri disservizi in loco.

D'altro canto, si rileva che nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile il cd. danno da vacanza rovinata, contemplato dall'art. 92 D.Lgs n. 206/05, attenendo alla diversa figura della responsabilità dell'ente organizzatore e venditore del cd. “pacchetto turistico”.

In definitiva, in base alle risultanze istruttorie, va condannata la Air France Italia S.A. al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di €. 857,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in stretta osservanza del D.M.55/14.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Air France Italia S.A. in ordine al fatto per cui è causa;

2) per l'effetto condanna la Air France Italia S.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 857,00, in favore di [REDACTED], oltre interessi legali dalla domanda;

3) condanna la Air France Italia S.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 605,00,

di cui €. 80,00 per spese e €. 525,00 per compenso professionale, oltre
spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, con attribuzione al
difensore anticipatario.

Così deciso in Casoria, 11/01/2016

Il Giudice di Pace di Casoria
Avv. Vincenzo Richiello

*Su richiesta della cancelleria che ha rappresentato lo smarrimento dell'originale,
si provvede al deposito della su estesa sentenza, traendola dal proprio archivio
informatico, per gli usi consentiti dalla legge.*

Casoria (NA), lì 14 novembre 2016

Il Giudice di Pace
Avv. Vincenzo Richiello
Vincenzo Richiello

12 DIC. 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vincenzo Amodio



www.assorimborsi.it